Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 105° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 27 aprile 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 gennaio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1964
registro n. 30 Difesa-Esercito, foglio n. 317

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione di quella al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XXIX Corpo d'Armata in data 1° dicembre 1918:

CELLINI Ippazio, nato il 26 agosto 1891 a Casarano (Lecce), soldato 29° battaglione d'assalto. — Appartenente ad una sezione mitragliatrici, durante l'attacco a munite posizioni nemiche, fu di esempio ai compagni per coraggio ed ardimento. Noncurante dell'intenso tiro nemico, più volte si spinse avanti da solo per portare ordini e mantenere i collegamenti. — Serravalle, 2 novembre 1918.

Determinazione del Comando truppe Albania in data 26 *agosto* 1920:

GUARDOLI Mario, nato il 30 settembre 1899 a Parma, tenente Comando 36ª Divisione fanteria (ora maggiore fanteria complemento riserva). — Addetto ad un Comando di settore impegnato in aspra lotta, si distingueva per coraggio ed ardimento, dando così valido contributo alla resistenza. — Valona, giugno - luglio 1920.

Determinazione del Comando 35ª Divisione - Macedonia:

MARZETTI Vittorio, nato il 27 gennaio 1894 a San Elpidio a Mare, caporal maggiore 7° Reggimento genio, 14ª Compagnia telegrafisti. — Comandante di squadra telefonisti, si distingueva per ardimento ed alto senso del dovere, recandosi più volte a riattivare linee telefoniche in zona violentemente battuta dal fuoco nemico. — Macedonia - Serbia, 21 - 30 settembre 1918.

Determinazione del Comando 18ª Divisione in data 29 *giugno* 1918:

POLLAZZON Paolo Angelo, nato il 29 aprile 1897 ad Alleghe (Belluno), soldato 28° Autodrappello. — Porta-ordini, assolveva il proprio compito con coraggio ed ardimento, noncurante dell'intenso micidiale fuoco nemico. — Piave, 15, 16, 17, 24 giugno 1918.

Determinazione del Comando XXVIII Corpo d'Armata in data 18 agosto 1919:

TOFFANO Giuseppe, nato il 19 marzo 1890 ad Agna (Padova), capitano XXVIII Corpo d'Armata (ora maggiore fanteria in congedo assoluto). — Comandante di compagnia in linea dopo aver dato numerose prove di coraggio ed abnegazione, saputo, mentre si trovava in licenza, che la sua Brigata era impegnata in aspri combattimenti, interrompeva, di sua iniziativa, la licenza per ritornare in linea, dando prova di elevatissimi sentimenti militari. Subito dopo l'attacco, eseguiva ardite ricognizioni, fornendo preziose notizie sulla attività nemica. Nel corso dell'avanzata, assicurava con perizia ed ardimento il collegamento delle colonne operanti. — Monte Grappa, 26 - 27 ottobre 1918.

Determinazione del Comando Supremo in data 17 *dicembre* 1918:

ZENONE Riccardo, nato il 7 luglio 1885 a Napoli, maggiore 57ª Divisione mobilitata (ora colonnello fanteria in congedo assoluto). — Addetto al Comando di Divisione per il disbrigo di pratiche d'ufficio, più volte si offriva durante l'azione per essere impiegato con le truppe combattenti. Nei vari compiti affidatigli, dava prova di capacità, energia ed ardire. — Piave, 26 ottobre - 2 novembre 1918.

(3524)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 gennaio 1964, n. 208.

Classifica in comprensorio di bonifica montana del comune di Monteflavio e parte del territorio dei comuni di Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma, quale ampliamento del comprensorio dell'Aniene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti in data 27 novembre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana nel territorio ricadente nel bacino del Turano e sottobacini contermini delle provincie di Rieti, L'Aquila e Roma;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Vista la proposta suppletiva dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Roma in data 27 marzo 1963, con la quale viene rettificata la primitiva proposta sopra citata del 27 novembre 1961 in conformità del parere espresso dal Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 2935 in data 11 giugno 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 141912 in data 1° ottobre 1963 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del comune di Monteflavio e parte del territorio dei comuni di Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma, esteso per ha. 7.854 circa, delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio dello Aniene.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1964, n. 209.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Diritto pubblico americano ».

Art. 8, concernente le norme di propedeuticità per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che anche gli esami di Istituzioni di diritto privato (n. 1) e di Diritto costituzionale (n. 5) devono precedere gli esami di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico.

Allo stesso articolo è aggiunto al n. 6 il seguente comma:

« L'esame di Diritto civile deve precedere quello di Diritto amministrativo ».

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Radiobiologia;
Genetica umana;
Biologia marina;
Citogenetica;
Biochimica cellulare.

Gli articoli 107, 108, 112, 113 e 114 relativi alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 107. — Alla Scuola potranno iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Economia e commercio, in Lingue e letterature straniere, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Lettere e filosofia, in Ingegneria, in Medicina e chirurgia, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla Facoltà di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da Istituti italiani o stranieri. Gli iscritti non potranno superare il numero massimo di 150.

Art. 108. — La durata del corso degli studi è di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di per-

fezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale. Il diploma menzionerà pure l'indirizzo di insegnamento, fra quelli previsti dall'art. 113, lettera *b*); se l'iscritto avrà superato almeno cinque esami opzionali del medesimo indirizzo.

Art. 112. — Il Consiglio della Scuola si compone del direttore e di due professori della Scuola stessa designati dalla Facoltà giuridica.

Art. 113. — Gli insegnamenti della Scuola si distinguono in:

a) fondamentali, a carattere generale;

b) materie a scelta dell'iscritto, ripartite in due indirizzi:

previdenziale, sindacale-aziendale.

Essi sono indicati nelle tabelle seguenti:

a) *Primo anno*:

1) Diritto sindacale;
2) Rapporto individuale di lavoro;
3) Economia del lavoro;
4) Rapporto di pubblico impiego;

secondo anno:

5) Legislazione sociale e previdenziale;
6) Statistica del lavoro;
7) Storia del diritto del lavoro;
8) Diritto ed organizzazione internazionale del lavoro;

b) *Indirizzo previdenziale*:

Storia e comparazione della legislazione previdenziale;
Organizzazione degli enti previdenziali;
Assicurazioni sociali I (corso monografico);
Assicurazioni sociali II (corso monografico);
Contenzioso delle assicurazioni sociali;
Politica ed economia della sicurezza sociale;
Tecnica attuariale applicata alle assicurazioni sociali;
Medicina sociale del lavoro;

Indirizzo sindacale-aziendale:

Teoria e storia del sindacalismo;
Sociologia dell'organizzazione sindacale e dei conflitti di lavoro;
Movimenti sindacali e legislazione sindacale all'estero;
Tecnica della contrattazione collettiva;
Metodi retributivi;
Organizzazione aziendale e direzione del personale nelle imprese;
Controversie di lavoro;
Organizzazione dell'attività amministrativa di tutela del lavoro.

Il Consiglio della Scuola determina annualmente lo insegnamento di almeno 4 materie per ciascuno indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle e ripartendole tra i due anni del corso. Il direttore (della Scuola), inoltre, può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative utili all'incremento dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio della scuola.

Art. 114. — All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in cinque fra quelli opzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1963.

Costituzione della Commissione interministeriale consultiva per lo studio delle norme di applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che approva il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Tenuto conto che ai sensi della citata legge n. 1860, debbono essere emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive e al rilascio delle patenti di idoneità alla direzione ed alla conduzione di impianti nucleari, nonchè le norme legislative per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, per l'esercizio degli impianti nucleari e per l'impiego degli isotopi radioattivi;

Considerata l'opportunità di costituire una Commissione interministeriale consultiva della quale facciano parte rappresentanti, effettivi e supplenti, delle Amministrazioni interessate, nonchè esperti qualificati, per lo studio delle norme di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione interministeriale consultiva per lo studio delle norme di applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Art. 2.

La predetta Commissione è così composta:

Marinone dott. Franco, direttore generale presso il Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Baglio dott. ing. Antonio, ispettore generale, capo servizio V « Energia nucleare » presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Belli avv. Giuseppe, v. avvocato generale dello Stato, capo dell'ufficio legislativo presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Fortunato avv. Pietro, giudice di tribunale - Ufficio legislativo del Ministero dell'industria e del commercio;

Andreazza dott. Angelo, direttore di divisione « Energia nucleare » presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Azzaroni dott. ing. Adelmano, ingegnere capo presso la Direzione generale delle miniere - Ministero dell'industria e del commercio;

Zingale avv. Salvatore, consigliere di Stato, membro effettivo e Greco dott. Mario, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mondaini dott. Guido, Ministro plenipotenziario, membro effettivo e Fumo dott. Vittorio, Addetto commerciale aggiunto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Malignano dott. Amerigo, vice prefetto, membro effettivo e Picardi dott. Luigi, vice prefetto ispettore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Riccardo dott. Alfonso, ispettore generale, membro effettivo e Sciuti prof. Sebastiano, aiuto presso l'Istituto superiore di fisica nell'Università di Roma, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Maruffi dott. ing. Mattia, esperto del Ministero dell'industria e del commercio;

Strambi dott. Eugenio, direttore dell'Istituto sperimentale F. S., membro effettivo e Savi dott. Luigi, ispettore capo superiore F. S., membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Ferraro dott. ing. Saverio, ispettore generale, membro effettivo e Calzecchi dott. ing. Raffaele, ispettore principale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Noviello dott. Renato, direttore di divisione, membro effettivo e De Gregorio dott. Erberto, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Adilardi dott. Antonino, ispettore generale, membro effettivo e De Pace dott. Michele, ispettore principale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Colamarino prof. ing. Giovanni, ispettore generale, membro effettivo e Cerbo dott. Ernesto, ispettore generale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pacelli magg. gen. medico Marino, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Silva dott. Armando, ispettore generale, membro effettivo e Ghelardini dott. Alfiero, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per accordi commerciali;

Vecchi dott. Cesare, ispettore generale, membro effettivo e Gentili dott. Alberto, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Carducci dott. Orazio, ispettore generale, membro effettivo e Pugliese dott. Michele, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione « Sicurezza e igiene del lavoro »;

Bessero dott. Carlo, ispettore generale, membro effettivo e Esposito dott. Lorenzo, ispettore capo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro;

Cerchia dott. Angelo, direttore di divisione, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Divisione sicurezza della navigazione;

Testa ten. col. Domenico, membro effettivo e Meriggi cap. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Ufficio trasporto materie radioattive;

Franchi dott. Angelo, direttore di sezione, membro effettivo e Luciano dott. Alfredo, consigliere, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Divisione cooperazione marittima internazionale;

Leccisotti prof. Giulio, medico provinciale, membro effettivo e Bronzini dott. Cesare, consigliere di 1ª classe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della sanità - Ufficio studi e legislazione;

Motzo prof. avv. Giovanni, membro effettivo e Crocianelli dott. Aldo, membro supplente, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare - Ufficio legale;

Iansiti dott. ing. Enzo, membro effettivo e Calori dott. ing. Arturo, membro supplente, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare - Divisione sicurezza e controlli;

Polvani dott. Carlo, membro effettivo e Failla dottoressa Lidia, membro supplente, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare - Divisione biologia e protezione sanitaria;

Casò dott. ing. Enrico, membro effettivo e Molli dott. ing. Alberto, membro supplente, in rappresentanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Gugliormella dott. Giovanni, membro effettivo e Venier dott. ing. Albino, membro supplente, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 3.

Il dott. ing. Antonio Baglio è chiamato a sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il dott. Pasquale Salvi ed il rag. Aleardo Abbate sono incaricati dell'ufficio di segreteria della Commissione.

Art. 4.

In seno alla Commissione potranno essere costituiti, per lo studio di particolari problemi, gruppi di lavoro, composti da membri della Commissione stessa ed eventualmente da esperti designati, di volta in volta, dalle Amministrazioni interessate.

Art. 5.

I lavori della Commissione avranno termine entro il 30 giugno 1964.

Ai componenti la Commissione stessa, dei gruppi di lavoro e della segreteria, nonchè agli esperti, verrà

corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto faranno carico al cap. 16 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione alla Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 67

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dell'Artigianato e delle Piccole industrie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale dell'Artigianato e delle Piccole industrie sono i seguenti:

1) Emanazione dei titoli di spesa per la concessione di contributi ordinari all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » ed all'Istituto veneto per il lavoro.

2) Emanazione dei titoli di spesa, conseguenti a decreti ministeriali di impegno, per la concessione di sussidi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie; a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre ed a convegni di carattere artigiano; a promuovere ed a sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

3) Emanazione dei titoli di spesa per la concessione di indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dai componenti del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni e per quelle effettuate dai componenti della Commissione consultiva per l'Artigianato e le Piccole industrie, non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

4) Emanazione dei titoli di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti del Comitato centrale dell'Artigianato e delle sue sezioni.

5) Emanazione dei titoli di spesa, conseguenti a decreti ministeriali di impegno, concernenti il funzionamento del Comitato centrale dell'Artigianato e delle sue sezioni.

6) Emanazione dei titoli di spesa, conseguenti a decreti ministeriali di impegno, concernenti la redazione e la pubblicazione del « Bollettino di informazioni ».

7) Richieste di adempimenti ad enti vigilati.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale dell'Artigianato e delle Piccole industrie, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni

1) Trasmissione alla Ragioneria centrale di atti soggetti a visto ed a registrazione.

2) Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Divisione I

1) Richiesta alla Commissione provinciale dell'Artigianato di un parere sulla concessione del permesso di soggiorno in Italia ad artigiani stranieri.

Divisione II

1) Istruttoria relativa alla concessione di sussidi per l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie, per i convegni, per l'ammodernamento delle produzioni artigiane, per la maggiore conoscenza e diffusione delle produzioni stesse.

Divisione III

1) Istruttoria delle pratiche concernenti la produzione artigiana e relative allo studio dei mercati, al collocamento, al lancio ed all'esportazione dei prodotti e ad iniziative connesse con il turismo.

Divisione IV

1) Istruttoria delle pratiche relative alla disciplina giuridica dell'artigianato, ai quesiti sulla qualifica artigiana, alla vigilanza sulle Commissioni provinciali dell'Artigianato e sulle Commissioni regionali dell'Artigianato, a Cooperative ed a Consorzi.

Divisione V

1) Istruttoria relativa all'amministrazione dei capitoli di bilancio che prevedono spese per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e per la redazione e pubblicazione del « Bollettino di informazioni ».

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consi-

glieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale dell'Artigianato e delle Piccole industrie, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Comunicazioni agli interessati degli atti emanati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

3) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(3684)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private sono i seguenti:

1) Pareri tecnici, se richiesti da altre Amministrazioni e da Enti pubblici, su specifiche questioni attinenti alla tecnica assicurativa ed in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia assicurativa.

2) Richieste di designazioni di membri di Commissioni istituite per legge ad altre Amministrazioni statali e ad organizzazioni di categoria.

3) Richieste di pareri in sede istruttoria, all'Avvocatura generale dello Stato, su vincoli immobiliari previsti dal testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

4) Comunicazioni alle imprese interessate dell'esito degli accertamenti ispettivi.

5) Rilievi ed osservazioni conseguenti all'esame dei bilanci annuali delle imprese assicuratrici.

6) Emanazione di titoli di spesa, conseguenti a provvedimenti ministeriali d'impegno, con imputazione ai capitoli di bilancio di pertinenza dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

7) Provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze di organi giurisdizionali passate in giudicato.

8) Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente, su adempimenti richiesti dal testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti all'Ispettorato delle assicurazioni private, sono i seguenti:

Comuni a tutti i Servizi e Divisioni

1) Richieste in sede istruttoria di notizie, di chiarimenti e di documentazioni integrative.

2) Richieste di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

3) Richieste alle società assicuratrici di dati e di informazioni di carattere statistico sull'attività assicurativa.

Servizio I. — *Divisioni I e II*

1) Predisposizione degli atti per la convocazione della Commissione consultiva per le assicurazioni private (art. 76 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private).

2) Comunicazioni agli interessati dell'avvenuta nomina a membri della Commissione consultiva.

3) Atti preliminari per la convocazione del Comitato di vigilanza per la gestione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea (articoli 90-94 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private).

4) Atti preliminari ed istruttori concernenti la determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

5) Atti preliminari ed istruttori relativi al funzionamento del Segretariato-Archivio permanente della Conferenza europea dei servizi statali di vigilanza.

Servizio II. — *Divisioni III e IV*

1) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alle domande di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sul ramo danni.

2) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a:

a) determinazione delle cauzioni legali e delle attività vincolate a garanzia della massa degli assicurati nel ramo danni;

b) vincolo e svincolo delle attività mobiliari ed immobiliari, offerte a copertura delle cauzioni legali.

3) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a:

a) liquidazione volontaria delle imprese esercenti l'attività assicurativa;

b) messa in liquidazione coatta delle imprese assicuratrici nei casi previsti dalla legge (testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private);

c) fusione, concentrazione e cessione del portafoglio da parte delle imprese assicuratrici.

4) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione concernenti l'esame dei bilanci annuali delle società di assicurazione.

5) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione concernenti le modifiche dello statuto, della ragione sociale e delle condizioni di polizza delle società di assicurazione.

Servizio III. — *Divisioni V e VI*

1) Atti preliminari ed istruttori concernenti le domande di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel ramo vita e capitalizzazione.

2) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione concernenti l'applicazione e la modifica delle tariffe e delle condizioni di polizza per l'esercizio dell'assicurazione vita e capitalizzazione.

3) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi al vincolo e svincolo delle attività mobiliari ed immobiliari, offerte a copertura delle riserve matematiche.

4) Atti istruttori e di mera esecuzione concernenti l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni per investimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

5) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione concernenti l'esame dei bilanci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione vita e capitalizzazione.

6) Atti preliminari ed istruttori relativi al controllo delle basi tecniche per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche.

7) Atti istruttori e di mera esecuzione relativi a:

a) approvazione dei piani di riparto dell'utile concesso dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alle imprese private sulle cessioni legali;

b) autorizzazione alle imprese estere per il trasferimento all'estero delle eccedenze attive;

c) parere ministeriale in merito alla permanenza in Italia di cittadini stranieri che svolgono attività assicurativa.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti all'Ispettorato delle assicurazioni private, sono i seguenti:

Comuni a tutti i Servizi e Divisioni

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

3) Comunicazioni alle società di assicurazioni interessate, di provvedimenti definitivi adottati dall'Amministrazione su adempimenti richiesti dal testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(3685)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e Provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b)* e *c)* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale percentualista di alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i lavoratori con mansioni non impiegatizie dipendenti da piccoli alberghi, pensioni e locande e di cui all'art. 29 del contratto collettivo di lavoro per la provincia di Roma 1° luglio 1962, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1962, nei quali il salario funzionale e la percentuale di servizio sono costituiti con una retribuzione mensile fissa, i contributi dovuti saranno calcolati sulle retribuzioni reali pagate in contanti aumentate del valore delle prestazioni in natura stabilite dal decreto ministeriale in vigore alla data in cui ha luogo l'effettivo godimento delle prestazioni stesse.

Art. 3.

Per i lavoratori dipendenti da esercizi della Provincia saranno applicate le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, ridotte del 10 %.

Art. 4.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande non di stagione di Roma e Provincia

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI			
	Alberghi di lusso	Alberghi di I	Alberghi di II e pensioni di I	Alberghi di III e IV pensioni di II e III locande
1) 1° portiere, 1° cameriere (1° maître), capo cuoco negli alberghi di lusso e 1ª categoria	110.500	95.300	—	—
2) 1° portiere o portiere unico, 1° capo cameriere e capo cuoco negli alberghi non compresi in 1), sotto capo cuoco, sotto capo cameriere	97.500	84.500	70.400	—
3) Portiere di notte in alberghi di lusso e di 1ª categoria con oltre 200 letti, 1° barman e barman unico negli alberghi di lusso, 3° capo cameriere (3° maître d'hotel), 2° portiere alberghi di lusso .	92.100	79.100	67.100	—
4) *a*) 1ª governante e 1ª guardarobiera negli alberghi di lusso e 1ª categoria; governante e guardarobiera nelle altre categorie	75.800	68.800	58.500	54.900
b) 2° portiere, chef de rang, chef ai piani, capo cantiniere, capo dispensiere o dispensiere unico (capo caffettiere o caffettiere unico, capo operaio, cuoco capo partita, turnante di cucina, portiere di notte, chef trinciatore, chef ai vini, capo lavandaio, cuoco unico, operaio con più mansioni	73.100	66.400	58.500	54.900
5) Turnante portineria, conduttore stazione, telefonista al centralino, 1° controllo merci non amministrativo, chef ai corrieri, 2° barman, sorvegliante caldaie patentato, addetto pneumatica, addetto condizionamento, addetto neon, cuoco famiglia, elettricista, falegname, idraulico, muratore, operaio artigiano, lucidatore, decoratore, meccanico, tappezziere	70.400	64.200	57.000	53.800
6) *a*) 2ª guardarobiera, 2ª governante	56.300	51.700	47.300	45.400
b) Commis ai piani, demi chef sala e piani, facchino piani, 1° commis di cucina, facchino di cucina, 1° argentiere, officiere, 2° cantiniere, 2° caffettiere, 2° dispensiere, postino, autista, facchino con mansioni di portiere, guardia di notte, 2° lavandaio, sorvegliante caldaie non patentato, addetto montavivande, 2° controllo non amministrativo, stiratrice unica	65.400	59.600	55.400	51.400
7) *a*) Cameriera ai piani, donna di guardaroba, donna del personale, donna tutto fare, 2ª cameriera ai piani, 2ª stiratrice	53.600	49.700	45.600	43.900
b) Ascensorista, commissioniere, commis di bar, commis corriere, chiama vetture, telefonista alle cabine, vestiarista, commis sala, aiuti reparti speciali, 2° commis di cucina, aiuto operaio, personale di fatica o ufficio, 2° facchino ai piani	62.300	57.400	54.700	49.900
8) Personale meno 18 anni	43.300	40.400	37.700	36.700

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(3492)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1964.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLVI Salone internazionale dell'automobile ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLVI Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino dal 31 ottobre all'11 novembre 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1964.
Approvazione del regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale è stata conferita all'Istituto nazionale della nutrizione personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963) recante le norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto l'art. 7 della precitata legge, con il quale è stato disposto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, deve provvedersi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro all'emanazione del regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto il regolamento organico per il personale dello Istituto nazionale della nutrizione, approvato con delibera adottata il 25 marzo 1964 dal Comitato amministrativo dell'Istituto stesso;

Ritenuto che possa provvedersi all'approvazione del regolamento di che trattasi;

Decreta:

E' approvato il regolamento organico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione, nel testo costituito da ottantasei articoli ed annesse tabelle *A*, *B* e *C*, deliberato dal Comitato amministrativo dello Istituto il 25 marzo 1964.

Roma, addì 6 aprile 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 aprile 1964:

Trecco Domenico, notaio residente nel comune di L'Aquila è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano,

Fossati Giuseppe, notaio residente nel comune di Azeglio, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Lonate Pozzolo, distretto notarile di Milano.

(3698)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.979.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1964, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.502.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Angri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il Comune di Ariano Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697)

Autorizzazione al comune di Berzano di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Berzano di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 377-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di 4 marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 377-MI », da parte della ditta Negrini Amilcare, con sede in Milano, via Lentasio n. 7.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(3671)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Cuneo

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, n. 1046, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cuneo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessanti.

(3598)

Approvazione del piano di zona del comune di Tortona

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, n. 843 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Tortona (Alessandria).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(3599)

Approvazione del piano di zona del comune di Imola

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, n. 1126 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Imola (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune, e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(3600)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo abbandonato del colatore Serio Morto, in comune di *Pizzeghettone* (Cremona).

Con decreto 26 marzo 1964, n. 373/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo abbandonato del colatore Serio Morto in comune di Pizzighettone (Cremona), segnato:

A) nell'estratto di mappa n. 2675 del 4 febbraio 1956 con i mappali 421 ½ (mq. 2630). 1220 ½ (mq. 5300), 1549 ½ (mq. 65), 1230 ½ (mq. 2120), 1477 ½ (mq. 355), 1235 ½ (mq. 1440), 1248 ½ (mq. 60) della superficie complessiva di ettari 1.19.70;

B) nell'estratto di mappa n. 3006 del 6 marzo 1956 con i mappali 1252 ½ (mq. 705), 670 ½ (mq. 705), 451 (mq. 1255), 688 ½ (mq. 1255), 647 1/3 (mq. 860), 667 ½ (mq. 860), 646 ½ (mq. 595), 647 ½ (mq. 1530), 662 ½ (mq. 1450), 655 ½ (mq. 780), 651 ½ (mq. 250) della superficie complessiva di ettari 1.02.45;

C) nell'estratto di mappa n. 1449 del 9 gennaio 1953 con i mappali 1932 ½ (mq. 800), 635½ (mq. 725), 1933 ½ (mq. 3275), 1939 ½ (mq. 725), 617 ½ (mq. 1500), 1913 ½ (mq. 770), 617 1/3 (mq. 1480), 601 ½ (mq. 2440) della superficie complessiva di ettari 1.17.15;

D) nell'estratto di mappa n. 2504 del 6 marzo 1956 con i mappali 591 ½ (mq. 2660), 473 ½ (mq. 1600) della superficie complessiva di ettari 0.42.60; e quindi, della superficie totale generale di Ha 3.81.90, ed indicati nella planimetria rilasciata in data 28 marzo 1956, in scala 1.2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3597)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Marina, in comune di Calenzano (Firenze).

Con decreto 26 marzo 1964, n. 372/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposo il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Marina, segnato nel catasto del comune di Calenzano (Firenze), al foglio n. 50, mappale 141, di mq. 900, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 dicembre 1962, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3596)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sinistra del torrente Muson, in comune di Cadoneghe (Padova).

Con decreto 26 marzo 1964, n. 347/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sinistra del torrente Muson, segnato nel catasto del comune di Cadoneghe (Padova), al foglio VIII, mappale n. 805 (già 126-*c*), di mq. 15, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3552)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Meschio, in comune di Cordignano (Treviso).

Con decreto 8 aprile 1964, n. 405/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un relitto fluviale in sinistra del fiume Meschio, segnato nel catasto del comune di Cordignano (Treviso), sezione *B*, al foglio III, mappale 580, di mq. 170, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 luglio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3670)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Mario Nobile, nato a Napoli il 2 luglio 1937 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Napoli il 29 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3595)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Mara Mosticelli, nata a Firenze il 4 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Firenze il 14 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3594)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 162, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 marzo 1962 dalla prof.ssa Maria Vittoria Majer, nei confronti del provveditore agli studi di Roma, avverso la decisione del 10 ottobre 1961 con la quale veniva respinto il suo gravame gerarchico concernente la qualifica di «buono» attribuitale per l'anno scolastico 1960-61.

(3590)

Con decreto presidenziale 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 175, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 gennaio 1961 dal prof. Camillo Muraterra, contro la decisione del 27 luglio 1960, n. 145599, con la quale la Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Como aveva respinto il gravame del ricorrente avverso la sua esclusione dall'elenco degli insegnanti stabili di calligrafia di quella Provincia.

(3591)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 166, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 settembre 1960 dal prof. Francesco Ranieri, contro la decisione del Ministero della pubblica istruzione in data 31 agosto 1960, n. 12359, con la quale veniva respinto il suo gravame avverso la revoca dell'incarico di insegnamento disposta da provveditore agli studi di Reggio Calabria con provvedimento del 8 maggio 1960.

(3543)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 177, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 febbraio 1962 dalla prof.ssa Maria Baldini, nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 19 marzo 1955, operante presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, avverso la mancata conferma, per l'anno scolastico 1961-62, nell'incarico per l'insegnamento delle materie scientifiche presso una scuola media della Provincia.

(3592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 33352/6199, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fosco Domenico, nato in Orsogna il 20 aprile 1914, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» I e II tronco in Orsogna e Filetto estesa mq. 1122 riportata in catasto alla particella n. 228-*a a* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 290.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 33349/6202, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mascitti Maria-Donata, nata a Crecchio l'8 agosto 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» I e II tronco rurale in Orsogna e Filetto estese mq. 11.320 riportate in catasto alle particelle numeri 35 parte e 228-*q* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 281 e 280.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 33350/6201, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alleva Elisa, nata in Orsogna il 18 settembre 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» I e II tronco rurale in Orsogna e Filetto estese mq. 850 riportate in catasto alla particella n. 70 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 294-*m* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 194-*ter* e 195-*ter*.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 33351/6200, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Benedetto Giuseppe, nato in Orsogna il 29 settembre 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» I e II tronco rurale in Orsogna e Filetto estese mq. 2324 riportate in catasto alle particelle numeri 257 parte e 228-*s* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 284 e 283.

(3496)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, n. 30452/5635, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Nigris Domenico, nato in Andria il 21 aprile 1897, della zona demaniale facente parte del tratturello Canosa Ruvo in Canosa ed Andria, estesa mq. 560 riportata in catasto alle particelle numeri 37 parte e 117 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 127.

(3674)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 5 settembre 1961, dall'impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Laganà Francesco, avverso il provvedimento del 4 dicembre 1958, concernente la nomina a primo commesso, con decorrenza 1° settembre 1952.

(3669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 mod. 241 D.P. — Data: 20 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Dragotto Corrado, nato a Palermo il 26 gennaio 1902, e Dragotto Giuditta Lucia, nata a Palermo il 15 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico. nominativi 2 — Capitale L. 304.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 mod. 241 D.P. — Data: 20 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Dragotto Corrado, nato a Palermo il 26 gennaio 1902, e Dragotto Giuditta Lucia, nata a Palermo il 15 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 305.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 mod. 241 D.P — Data: 28 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna — Intestazione: Dall'Arancio Vincenzo, nato ad Alfonsine il 19 settembre 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale lire 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Notaio Bruno Franco da Lecce — Titoli del Debito pubblico: al portatore 30 — Capitale L. 6.925.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 mod. 241 D P. — Data: 25 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Cosenza — Intestazione: Laurito Rachele in Russo, nata a Lungro il 14 giugno 1875 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 19 — Capitale L. 196.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 mod. 241 D.P. — Data: 4 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Barone Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 9.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(3370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,90	624,97	624,95	624,97	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	578,02	577,90	578 —	577,95	577,75	578 —	577,95	578,05	578 —	578 —
Fr Sv.	144,73	144,82	144,855	144,835	144,75	144,83	144,84	144,80	144,83	144,83
Kr D.	90,57	90,58	90,63	90,61	90,60	90,60	90,609	90,60	90,60	90,60
Kr N.	87,44	87,41	87,46	87,455	87,40	87,44	87,4425	87,45	87,43	87,42
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,63	121,6525	121,50	121,64	121,66	121,62	121,64	121,60
Fol.	173,15	173,12	173,18	173,145	173,15	173,18	173,125	173,18	173,18	173,13
Fr B.	12,55	12,555	12,558	12,55625	12,555	12,56	12,55575	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,55	127,53	127,555	127,545	127,50	127,54	127,5425	127,52	127,54	127,54
Lst	1749,22	1749,40	1749,60	1749,425	1749 —	1749,30	1749,40	1749,30	1749,30	1749,60
Dm. occ.	157,21	157,26	157,26	157,265	157,25	157,28	157,268	157,25	157,27	157,27
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,195	24,185	24,15	24,18	24,185	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,815

Media dei titoli del 24 aprile 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,575
Redimibile 3,50 % 1934	94,675
Id 3,50 % (Ricostruzione)	80,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	89,60

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98.85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	577,95
1 Franco svizzero	144,837
1 Corona danese	90,609
1 Corona norvegese	87,449
1 Corona svedese	121,656
1 Fiorino olandese	173,135
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,544
1 Lira sterlina	1749,412
1 Marco germanico	157,266
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a venti posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma della Strade (A.N.A.S.)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923 - I - n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, via Mozambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonché i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonché per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonché per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superta se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale

Art. 9

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) patente di guida;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro 30 giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 200. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regiò decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in, carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948 n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 dell'1 agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è

provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da L. 200;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 200;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 *del citato testo unico delle disposizioni concernenti* lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio, fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a 2 mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento all'A.N.A.S.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 27 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1964
Registro n. 3 *A.N.A.S., foglio n.* 6.

Alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade -
Via Monzambano, 10. — ROMA

. I . sottoscritt . .(cognome e nome) . . . . .
chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a venti *posti di vice geometra in prova nel ruolo del per*sonale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . a . . . il ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . rilasciato dall'Istituto . . . .
di . . . . . nell'anno scolastico . . . ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . ;

g) di essere residente a . . . . . . via . .
(indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza

. . . ., li . . . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(3198)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per il conferimento di borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea entro il periodo che va dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1963, in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'articolo 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base - Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

Salvo contrarie disposizioni di legge la borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retributiva presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul cap. 58 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1964
Registro n. 7 *Industria e commercio, foglio n.* 346

(3497)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esame colloquio nei ruoli della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ad un posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte ed a cinque posti di architetto nel ruolo degli architetti, riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959;

Considerato che per l'anno 1963 sono disponibili nei ruoli degli storici dell'arte e degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle

arti rispettivamente uno e cinque posti da conferire mediante esame colloquio agli assistenti universitari ordinari di una delle cattedre di cui alla tabella annessa alla predetta legge n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame colloquio, nei ruoli della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

a) un concorso a un posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte;

b) un concorso a cinque posti di architetto nel ruolo degli architetti.

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte: laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero;

b) per i posti di architetto nel ruolo degli architetti: laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 i concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte debbono essere assistenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

I concorrenti ai posti di architetto nel ruolo degli architetti, debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura; caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; restauro dei monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di servizio rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente alla data del termine per la presentazione della domanda stessa ha una anzianità di effettivo e lodevole servizio, quale assistente ordinario, di almeno cinque anni.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) a quale concorso intende partecipare;

e) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine fissato al precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sulla domanda dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto.

Art. 7.

Le graduatorie degli idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

Per i candidati ai posti di ispettori storici dell'arte:

a) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

b) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

d) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

e) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Per i candidati ai posti di architetti:

a) storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

b) tecnica di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma nei giorni, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici a ispettori storici dell'arte ed architetti banditi ed espletati entro il 1° novembre 1964 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti, saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi indetti entro il 31 ottobre 1964 anche se non ancora espletati.

Art. 12.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore storico dell'arte ed architetto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipen-

dio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori e gli architetti se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Registro n. 25, *foglio n.* 69

(3352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera dei direttori per la direzione della Stazione sperimentale agraria di Modena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1963, registro n. 8 foglio n. 209 e 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1963, registro n. 11, foglio n. 9, riguardante la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione agraria sperimentale di Modena;

Considerato che il dott. Pio Gregorio Fabbri è stato collocato a riposo dal 1° febbraio 1964 e che la Commissione non ha iniziato i suoi lavori;

Ritenuta la necessità di sostituire per i motivi suddetti il dott. Pio Gregorio Fabbri con il dott. prof. Gaetano Ruggieri direttore della Stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il dott. prof. Gaetano Ruggieri, direttore superiore della Stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale agraria di Modena in sostituzione del dott. Pio Gregorio Fabbri.

Al predetto spettano i rimborsi e i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1964
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 332. — ANGELINI

(3678)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1963, registro n. 4, foglio n. 94, con il quale veniva bandito il concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo;

Vista la nota n. 566 gab. del 23 luglio 1963 del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo è costituita come segue:

Presidente:
Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:
Gioielli dott. prof. Felice, ordinario di botanica nell'Università di Ferrara;
Martilotti dott. prof. Giuseppe, ordinario di botanica nell'Università di Roma;
Cosmo dott. prof. Italo, direttore superiore della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano;
Bottini dott. prof. Ettore, direttore ordinario della Stazione di chimica agraria sperimentale di Torino.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Saladini dott. Corrado.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1963

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1964
Registro n. 5 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 207. — ANGELINI

(3677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1963, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:
Granito dott. Fernando, consigliere di Stato.

Componenti:

Mirabelli prof. Giuseppe, libero docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Roma;

Mezzacapo prof. Camillo, libero docente di Scienza delle finanze e Diritto finanziario presso l'Università di Roma;

Marsilia dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio al Ministero;

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Filippo Pavone, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 31

(3554)

Sostituzione di un membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1963, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1963, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1963, con cui è stato aggregato alla Commissione, di cui sopra, il prof. Alfonso Ferri, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1963, con cui sono stati aggregati alla Commissione stessa il prof. Guido Puccio e la prof.ssa Matilde Omodei nata Zecca, per il giudizio sulla conoscenza, rispettivamente, delle lingue inglese e francese;

Considerata l'impossibilità della prof.ssa Matilde Omodei nata Zecca, per sopravvenuti impegni, di partecipare ai lavori della predetta Commissione, a far tempo dal 7 marzo 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Onello Onelli, incaricato di lingua francese presso la Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Roma, è aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua francese, in sostituzione della prof.ssa Matilde Omodei nata Zecca, a far tempo dal 7 marzo 1964.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1964
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 293

(3556)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno della borsa di pratica commerciale all'estero a favore di alcuni borsisti vincitori del concorso bandito con il decreto ministeriale 12 aprile 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 28 giugno 1962, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso sopra citato, con l'indicazione della sede a ciascuno di essi assegnata;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la proroga per un anno del godimento della borsa di pratica commerciale all'estero in favore dei sottosegnati borsisti, vincitori del concorso per titoli e per esami di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse nella sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

De Franchis dott. Francesco: Iran;
Drago dott. Gastone: Hong Kong;
Martinengo dott. Luciano: Canadà;
Portone dott. Servio Tullio: Colombia;
Pozzo dott. Ettore: India;
Veccia Scavalli dott. Giacomo: Rhodesia e Nyasaland.

Art. 2.

La proroga della borsa di cui all'articolo precedente decorre dalle date di seguito indicate:

De Franchis dott. Francesco: 17 aprile 1964;
Drago dott. Gastone: 9 marzo 1964;
Martinengo dott. Luciano: 10 aprile 1964;
Portone dott. Servio Tullio: 16 aprile 1964;
Pozzo dott. Ettore: 4 aprile 1964;
Veccia Scavalli dott. Giacomo: 17 aprile 1964.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto viene imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(3641)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere-geometra del Genio militare, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 67, foglio numero 313, con il quale venne indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere geometra della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 16, foglio n. 259, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Considerato che i professori Amoroso Antonio e Rizzo Antonino, i quali avevano in un primo momento accettato la nomina a membro della predetta Commissione, hanno successivamente comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione medesima;

Considerato che, pertanto, è necesario sostituire con la massima sollecitudine i due professori sopra indicati;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Rocco Salvatore, ordinario di topografia e disegno topografico presso l'Istituto tecnico per geometri « Quintino Sella » di Roma è nominato membro ordinario della Commissione esaminatrice del pubblico concorso a quindici posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova, bandito con decreto ministeriale 24 maggio 1961, in sostituzione del professor Amoroso Antonio rinunciatario.

Art. 2.

Il prof. Rinauro Ettore, ordinario di matematica e fisica presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma, è nominato membro ordinario della Commissione esaminatrice del pubblico concorso a quindici posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961, in sostituzione del professor Rizzo Antonino rinunciatario.

Art. 3.

Ai professori Rocco Salvatore e Rinauro Ettore sarà corrisposto il trattamento economico prescritto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1964
Registro n. 31, foglio n. 389

(3559)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4116/31 del 31 luglio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice — nominata con decreti prot. n. 3141 del 10 ottobre 1963 e prot. n. 1374 del 3 marzo 1964 — e la graduatoria di merito formulata dalla stessa Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1.	Spano Luigi Federico	punti	60,5522	su 100
2.	Scano Delio	»	57,3386	»
3.	Matta Giovanni	»	56,6450	»
4.	Deidda Pio	»	55,3136	»
5.	Palmas Aldo	»	53,8545	»
6.	Bolacchi Aldo	»	52,2568	»
7.	Putzu Antonio	»	51,6431	»
8.	Mercalli Antonio	»	51,1590	»
9.	Sequi Bruno	»	51,0977	»
10.	Sechi Pietro (ex combattente)	»	50,9659	»
11.	Lai Fausto	»	50,9659	»
12.	Usala Antonio	»	50,9363	»
13.	Massidda Mario	»	50,8636	»
14.	Angoletta Salvatore	»	50,7545	»
15.	Pilia Franco	»	50,5181	»
16.	Marongiu Giovanni	»	50,2977	»
17.	Perra Francesco	»	50,1886	»
18.	Arca Sebastiano	»	50,0250	»
19.	Lai Salvatore	»	49,9853	»
20.	Murgia Antonio	»	49,8204	»
21.	Masia Nicolino	»	49,5500	»
22.	Frau Sebastiano	»	48,8772	»
23.	Zucca Romano	»	48,5738	»
24.	Sulis Angelo	»	47,2750	»
25.	Faedda Augusto	»	46,5704	»
26.	Pistis Tito	»	46,0977	»
27.	Serri Francesco	»	45,2509	»
28.	Deplano Piero	»	43,8491	»
29.	Sarais Davide	»	43,6545	»
30.	San Gabriele	»	43,5113	»
31.	Manconi Marcello	»	42,7386	»
32.	Branca Giampietro	»	42,5853	»
33.	Garau Nicola	»	42,5227	»
34.	Pisano Nicolino	»	42,2250	»
35.	Dessi Giovanni	»	41,6720	»
36.	Fiore Isabella	»	41,6113	»
37.	Coiana Vittoriano	»	40,8863	»
38.	Nulchis Giovanni	»	40,8068	»
39.	Olla Luigi	»	40,5545	»
40.	Pilleri Giorgio	»	40,3941	»
41.	Muscas Giovanni	»	40.3636	»
42.	Casera Cesare	»	40,0113	»
43.	Tidu Salvatore	»	39,9386	»
44.	Congiu Giovanni	»	39,1022	»
45.	Murgia Giovanni Aldo	»	38,6409	»
46.	Faà Piero	»	37,6681	»
47.	Putzolu Giuseppe	»	37,6159	»
48.	Spiga Giampiero	»	35,7795	»
49.	Manca Orazio	»	35,4454	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 10 aprile 1964

Il medico provinciale: DUCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 2259/III in data 10 aprile 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto n. 4116/31 del 31 luglio 1963;

Viste le domande dei candidati e le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Spano Luigi Federico: Cagliari (medico condotto a disposizione);
2) Scano Delio: Cagliari (medico condotto a disposizione);
3) Matta Giovanni: Sinnai (comunale);
4) Deidda Pio, Seneghe (comunale);
5) Palmas Aldo (Samatzai (comunale);
6) Bolacchi Aldo: Samassi (comunale);
7) Putzu Antonio: Samugheo (comunale);
8) Mercalli Antonio: Carloforte (comunale).

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 10 aprile 1964

Il medico pronviciale: DUCE

(3560)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4116 del 31 luglio 1963, con il quale sono state messe a concorso le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 6207 del 5 ottobre 1963 e 1375 del 3 marzo 1964 e la graduatoria di merito formulata dalla stessa e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, recante norme sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui alla premessa:

1. Cesari Graziella . . . . punti 61,693 su 100
2. Ferrari Regina . . . . » 61,093 »
3. Piras Seconda . . . . » 57,275 »
4. Vincenzi Vanna . . . . » 55,637 »
5. Pasini Adriana . . . . » 55,537 »
6. Bini Alpinola . . . . » 55,362 »
7. Ardu Antonia . . . . » 55,293 »
8. Usai Paola . . . . » 55,037 »
9. Pulixi Luigina . . . . » 54,787 »
10. Sideri Gesuina . . . . » 54,612 »
11. Bellea Gianna . . . . » 54,400 »
12. Ortu Concetta . . . . » 54,106 »
13. Braga Piera . . . . » 54,050 »
14. Radicchi Lea . . . . » 53,968 »
15. Boi Graziella . . . . » 53,725 »
16. Serra Ignazia . . . . » 52,981 »
17. Mallocci Rosa . . . . » 52,762 »
18. Bastanti Giuseppina . . . » 52,550 »
19. Nannizzi Maria Vincenza . . » 51,187 »
20. Quoti Carmela . . . . » 50,775 »
21. Caboni Maria Teresa . . . » 50,731 »
22. Podda Maria . . . . » 50,443 »
23. Argiolas Vincenza . . . . » 50.331 »
24. Passamonti Flora . . . . » 49,412 »
25. Matta Delfina . . . . » 49,250 »
26. Musu Lauretta . . . . » 48,800 »
27. Spiga Antonietta . . . . » 48,675 »
28. Frau Assunta . . . . » 48,637 »
29. Ariu Gina . . . . » 47,406 »
30. Cadeddu Evelina . . . . » 46,987 »
31. Trogu Lucia . . . . » 46,918 »
32. Canton Erminia . . . . » 46,850 »
33. Paschina Adua . . . . » 45,675 »
34. Portas Maria . . . . » 44,987 »
35. Diana Agnese . . . . » 44,912 »
36. Pittau Gesuina . . . . punti 44,487 su 100
37. Marongiu Grazia . . . . » 44,412 »
38. Anedda Salvina . . . . » 43,795 »
39. Loddo Elvira . . . . » 42,900 »
40. Corrias Elvira . . . . » 42,200 »
41. Degioannis Giustina . . . . » 41,875 »
42. Giglio Adalgisa . . . . » 41,162 »
43. Blumenthal Giuliana . . . . » 40,525 »
44. Carola Orsola Anita . . . . » 39,937 »
45. Atzeni Maria . . . . » 39,675 »
46. Giometti Marcella . . . . » 38,775 »
47. Carola Marisa . . . . » 36,525 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 8 aprile 1964

Il medico provinciale: DUCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2230 dell'8 aprile 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti partecipanti al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 4116 del 31 luglio 1963;

Viste le domande della candidata e la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Cesari Graziella: Arborea (comunale);
2) Ferrari Regina: Villamar (comunale);
3) Piras Seconda: Sardara (comunale);
4) Vincenzi Vanna: Aidomaggiore (comunale);
5) Pasini Adriana: Decimoputzu (comunale);
6) Bini Alpinola: Armungia (comunale);
7) Ardu Antonia: Senis-Asuni-Assolo-Nureci (consorziale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 8 aprile 1964

Il medico provinciale: DUCE

(3561)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1109 del 15 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 231 del 15 gennaio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso precitato;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1962:

1. Martin Luisa . . . . punti 42,256 su 100
2. Boldrini Maria Renata . . . » 42,150 »
3. Pandolfo Vittoria Antonietta . . » 41,884 »
4. Carrieri Lucia . . » 41,355 »
5. Monti Silvana . . . » 41,276 »
6. Altieri Caterina . . . » 40,804 »
7. D'Aquario Rita Santa . . » 39,778 »

Il presente decreto, a norma degli articoli 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 2 aprile 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1611 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1963;
Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali le stesse aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1962, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Martin Luisa: Corleto Perticara;
2) Boldrini Maria Renata: Savoia di Lucania;
3) Pandolfo Vittoria Antonietta: Pietrapertosa;
4) Carrieri Lucia: Atella.

Il presente decreto, a norma degli articoli 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il suindicato termine di pubblicazione, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Potenza, addì 2 aprile 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(3500)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1964, n. 102, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in questa Provincia, di cui al bando 31 dicembre 1963, n. 3795;
Considerato che il vice prefetto, dott. Francesco Indraccolo, presidente della suddetta Commissione, è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Emanuele Colasurdo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in questa Provincia, di cui al bando in data 31 dicembre 1963, n. 3795, in sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Indraccolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Teramo.

Teramo, addì 8 aprile 1964

Il veterinario provinciale: GALEOTA

(3611)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.